



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0000934/19 del 15/01/2019

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 25/09/2018

Esame del ricorso n. 0020029 del 08/01/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 25/09/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 08/01/2018, parte ricorrente ha dedotto:
di aver ottenuto nel settembre 2012 dall'intermediario resistente un prestito personale dell'importo di € 24.311,88, ancora in ammortamento;
che la concessione del suddetto finanziamento era stata "in concreto" subordinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa avente funzione di copertura del credito ed il cui indennizzo era parametrato al debito residuo;
che detta polizza era stata stipulata contestualmente al finanziamento e aveva pari durata;
che il costo della suddetta polizza non era stato incluso nel calcolo del TAEG;
che tale mancata inclusione comportava la nullità della relativa clausola del contratto di finanziamento e l'applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7, T.U.B.;
Non soddisfatta del riscontro ricevuto al reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF e ha chiesto al Collegio di "accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG" e, per l'effetto, di disporre l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dal citato art. 125-bis, comma 7, T.U.B, oltre spese.
L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni ed ha allegato, tra l'altro, che:
l'adesione alla polizza non era un requisito per ottenere il credito, né per ottenerlo alle condizioni offerte;
parte ricorrente avrebbe ben potuto ottenere il medesimo finanziamento a prescindere dalla stipulazione della polizza;
pertanto, esso resistente aveva correttamente escluso il costo delle polizze in questione dal calcolo del TAEG del finanziamento.



In considerazione di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto al Collegio respingere il ricorso.

L'intermediario ha successivamente integrato la documentazione prodotta per adeguarsi ai principi in materia di prova del carattere facoltativo della polizza assicurativa contestuale alla concessione di un finanziamento affermati dal Collegio di Coordinamento nelle proprie decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12/09/2017 e ha prodotto alcuni contratti di finanziamento comparativi stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio della parte ricorrente e alle medesime condizioni economiche, ma in assenza di polizza.

DIRITTO

La domanda proposta dalla parte ricorrente si basa sull'assunto che due polizze assicurative sottoscritte contestualmente alla concessione del prestito personale di cui al ricorso avesse natura obbligatoria e, pertanto, il relativo onere economico dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG del finanziamento stesso.

Muovendo da una simile premessa, parte ricorrente ha quindi chiesto, l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis, comma 7, T.U.B.

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene, dunque, alla verifica della sussistenza degli elementi necessari ai fini dell'inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG, nel quale – com'è noto – confluiscono oltre agli interessi anche: tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (ad eccezione di quelle notarili) che il consumatore deve pagare (art. 121, comma, 1 lett. e, T.U.B.) e, i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte (.art. 121, comma 1, lett. m), T.U.B.).

Sul tema della rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative abbinata ai contratti di finanziamento ai fini della corretta determinazione del TAEG, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e 10621/17 del 12/07/2017.

Con le suddette decisioni, il Collegio di coordinamento ha, in particolare, individuato gli elementi necessari per attribuire alla polizza assicurativa il carattere di servizio accessorio obbligatorio ai fini della concessione del credito alle condizioni offerte dall'intermediario — con conseguente inclusione del relativo costo nell'ambito del TAEG — ed ha chiarito, altresì, quale sia la portata dell'onere probatorio gravante sul cliente e sull'intermediario resistente.

Il Collegio di coordinamento ha, anzitutto, confermato il criterio sostanziale adottato dai Collegi territoriali secondo cui la polizza è da ritenere obbligatoria allorché — oltre a presentare una funzione di copertura del credito ed essere stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento — abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento e preveda un capitale (polizza vita) o un indennizzo (polizza danni), dovuti in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo.

Analogamente, il Collegio di coordinamento ha ritenuto segno inequivoco della obbligatorietà della polizza la circostanza che sia stato designato beneficiario dell'indennizzo l'intermediario finanziatore, poiché in tale ipotesi verrebbe a determinarsi un vantaggio diretto ed immediato per il soggetto che ha erogato il prestito, accentuando quindi il rapporto di connessione con il finanziamento.

Alla luce delle considerazioni svolte nelle suindicate decisioni, il Collegio di coordinamento ha, infine, chiarito quali siano gli indici presuntivi per mezzo dei quali parte ricorrente può



assolvere all'onere probatorio su di essa gravante della natura obbligatoria della polizza assicurativa.

Nello specifico, secondo le conclusioni del Collegio, tale onere può essere assolto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso di tre circostanze:

che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e per la medesima durata;

che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

L'intermediario, a sua volta, può fornire elementi di prova contrari idonei a sostenere la natura facoltativa della polizza, allegando in via alternativa:

di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi, per tutto il corso del finanziamento.

Fermo quanto precede, e passando all'esame del merito della domanda formulata da parte ricorrente, osserva questo Collegio che la medesima parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio di cui sopra si è detto.

Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che la polizza di cui si discute - sottoscritta contestualmente alla stipula del prestito personale - ha una funzione di copertura del credito e l'indennizzo previsto è parametrato al debito residuo.

L'intermediario resistente, nonostante l'integrazione documentale di cui sopra si è detto, non ha invece fornito elementi di prova contraria idonei a sostenere la natura facoltativa della polizza.

In particolare, l'intermediario non ha versato in atti documentazione idonea a dimostrare di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.

In particolare, i contratti comparativi prodotti dall'intermediario si discostano per importo da quello in contestazione e, soprattutto, non consentono di verificare la similitudine delle condizioni economiche, essendo stato oscurato il relativo tasso d'interesse nominale (TAN), come risulta dalla tabella di seguito riportata.

	Contratto oggetto di controversia	Contratto 1 *****935	Contratto 2 *****421	Contratto 3 *****045	Contratto 4 *****109	Contratto 5 *****806
Periodo di offerta	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012
Importo finanziato (netto premi)	22.351				20.500,00	
Durata	96	96	96	96	96	96
TAN	10,31%					
Coobbligati	si	si	si	si	si	si

Tutto ciò premesso e accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente attesa la natura seriale del ricorso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 T.U.B. e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA